

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2498

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARAMELLO, PELLA, FERRERI PIETRO, ALESSANDRINI, BARDANZELLU,  
FERRARIS EMANUELE, PIERACCINI, RUBINACCI, MICELI, VILLABRUNA,  
BERZANTI, MERIZZI, VICENTINI, DI GIACOMO, FALETRA**

*Annunziata il 26 ottobre 1956*

### Norme sull'ordinamento degli Ordini e dei Collegi professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa a completare particolari norme riguardanti il funzionamento degli Ordini e dei Collegi professionali, specie per quanto riguarda la loro costituzione, le circoscrizioni territoriali e il pagamento dei contributi.

Sono norme che completano ed aggiornano quelle attualmente vigenti: si tratta di rendere uniforme, per quanto possibile, il funzionamento di tali organismi che vanno assumendo nella vita moderna un posto sempre più importante nell'attività sociale.

La proposta di legge è divisa in tre capi. Il primo dispone che gli Ordini e i Collegi hanno personalità giuridica pubblica: gli articoli successivi determinano la circoscri-

zione territoriale, la costituzione di nuovi ordini e collegi e l'eventuale loro fusione.

Il capo secondo tratta dello stemma nonché dei sigilli o timbri dei professionisti. Con la norma introdotta nella presente proposta di legge si stabilisce definitivamente che il professionista sia fornito di timbro. Si dettano poi norme per il rilascio di tessere di riconoscimento.

Nel capo terzo si tratta e si risolve l'importante questione della morosità che può essere causa di cancellazione dall'Albo: questione finora dibattuta e risolta in modo non certo uniforme.

Altra questione importante è quella riguardante le professioni sanitarie e quelle ausiliarie; la tutela delle quali è devoluta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al prefetto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DEGLI ORDINI E COLLEGI

#### ART. 1.

##### *Ordini e Collegi: Personalità giuridica.*

Gli Ordini e i Collegi dei Professionisti che sono stati e saranno istituiti a norma del regio decreto legge 24 gennaio 1924. n. 103. convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473.

nonché quelli già istituiti con altri provvedimenti legislativi, hanno personalità giuridica pubblica.

ART. 2.

*Circoscrizione territoriale.*

Gli Ordini e i Collegi, salvo disposizioni particolari di singoli ordinamenti professionali, hanno sede nei capoluoghi di provincia nella cui circoscrizione risiedono almeno quindici professionisti.

Il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale della relativa professione, determina l'Ordine o il Collegio al quale debbono iscriversi i professionisti residenti in provincie in cui non può costituirsi l'Ente professionale.

ART. 3.

*Costituzione di nuovi Ordini e Collegi.*

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora dal Consiglio nazionale della relativa professione sia proposta la costituzione di un nuovo Ordine o Collegio, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'Albo.

Il commissario, esplicito l'incarico, trasmette l'Albo al Ministro per la grazia e giustizia il quale, verificata la sussistenza del numero dei professionisti necessario per la costituzione dell'Ordine o Collegio, a norma dell'articolo precedente, incarica lo stesso commissario di indire le elezioni del Consiglio.

ART. 4.

*Fusione di Ordini e Collegi.*

Il Ministro per la grazia e giustizia, se in un Ordine o Collegio viene a mancare il numero minimo degli iscritti, può disporre la fusione con altro Ordine o Collegio, sentito il Consiglio nazionale della relativa professione.

CAPO II.

DEI SEGNI DISTINTIVI DEGLI ORDINI  
E COLLEGI

ART. 5.

*Denominazione di Ordine o Collegio.*

Le denominazioni « Ordine » o « Collegio » non possono essere assunte da associazioni di professionisti diversi da quelle previste dalla presente legge.

Il pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione sono costituite associazioni di professionisti diverse da quelle previste dalla presente legge, che abbiano assunto la denominazione di « Ordine » o « Collegio », chiede che sia ordinata la cessazione dell'uso della denominazione stessa.

Il tribunale provvede in Camera di consiglio, con sentenza, sentito il pubblico ministero e l'associazione interessata.

L'appello della sentenza è deciso col'osservanza delle medesime forme.

ART. 6.

*Stemma degli Ordini e Collegi.*

Gli Ordini e Collegi della stessa categoria professionale hanno un unico stemma.

Le domande di concessione degli stemmi devono essere inoltrate per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 7.

*Timbro degli Ordini e Collegi.*

Gli Ordini e i Collegi, salvo le disposizioni particolari dell'Ordinamento notarile, hanno un timbro. Il timbro deve rappresentare lo stemma di cui al precedente articolo, circondato dalla leggenda indicante la denominazione e la sede dell'Ordine o Collegio.

ART. 8.

*Timbro del professionista.*

Gli Ordini e i Collegi, salvo le disposizioni particolari dell'Ordinamento notarile, forniscono al professionista a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede dell'Ordine o Collegio, nonché il nome del professionista e il numero della sua iscrizione nell'Albo.

ART. 9.

*Tessera di riconoscimento.*

Gli Ordini e i Collegi rilasciano ai propri iscritti, a loro richiesta e spese, una tessera di riconoscimento.

La tessera dev'essere munita di fotografia, recante il timbro a secco dell'Ordine o Collegio.

L'identità del titolare, accertata dal presidente dell'Ordine o Collegio, è convalidata dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.

*Riscossione della tassa e del contributo annuale  
— Morosità — Sanzione.*

Gli Ordini e i Collegi riscuotono dai propri iscritti la tassa annuale nonché il contributo dovuto ai Consigli nazionali, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette osservati la forma e i termini in essa stabiliti.

L'esattore versa la tassa e il contributo direttamente agli Ordini e Collegi, i quali provvedono a rimettere al rispettivo Consiglio nazionale l'importo del contributo stesso.

L'iscritto che, dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento della tassa e del contributo indicati nel primo comma, non provvede a l'integrale versamento dei medesimi, è cancellato dall'Albo.

Restano salve le disposizioni particolari di singoli Ordinamenti professionali.

ART. 11.

*Professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie — Attribuzioni di pubbliche autorità  
— Competenza.*

Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero per la grazia e giustizia e al procuratore della Repubblica spettano, per le professioni sanitarie e per quelle ausiliarie, rispettivamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e al prefetto.

ART. 12.

*Entrata in vigore.*

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.